



REGIONE PUGLIA

DIREZIONE GENERALE

SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO GARE E APPALTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SOSTENIBILITÀ. UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, I SISTEMI INFORMATIVI E LA CYBERSICUREZZA

Avviso adottato in allegato 1 con determina direttoriale n. 445 del 04.04.2025

AVVISO PUBBLICO

PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AD ASSUMERE L'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - ARTT. 215, 216, 217, 218 E 219 DEL D.LGS. 36/2023, ALLEGATO V.2 AL D.LGS. N. 36/2023 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Premesso che:

- l'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche Codice), come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, stabilisce che: *“Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. 3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa”;*
- l'articolo 1 dell'Allegato V.2 al decreto legislativo n. 36/2023, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 209/2024, prevede che: *“1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. 2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse... 3. Ai componenti*



del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile...";

- Il successivo articolo 2 recante *“Requisiti e incompatibilità”* prevede che:
 - “1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:*
 - a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;*
 - b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;*
 - c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;*
 - d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;*
 - e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;*
 - f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).*
 - 2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.*
 - 3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:*
 - a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;*
 - b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;*
 - c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;*
 - d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.*
 - 4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricasazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile”;*
- in merito alle incompatibilità l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 22 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che *“Non può assumere l'incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento. Pertanto, colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull'attività di verifica della progettazione di un'opera non può poi assumere l'incarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto”;*
- il Consiglio di amministrazione dell'Adisu Puglia, giusta delibera n. 18 del 27/03/2025, ha fornito le linee di indirizzo per la costituzione del CCT.



REGIONE PUGLIA

Tutto quanto sopra premesso, giusta determina direttoriale sopra citata con la quale è stato adottato il presente avviso, in esecuzione della normativa richiamata, e relativo modulo di manifestazione di interesse,

SI RENDE NOTO

che l'ADISU Puglia intende dotarsi di un apposito "Elenco" finalizzato alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (nel prosieguo C.C.T.), così come previsto dall'articolo 215 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, allegato V.2, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 209/2024, composto, come da normativa, da soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.

Si intende, pertanto, acquisire le manifestazioni di interesse qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate alla Stazione Appaltante, alle designazioni utili alla adeguata composizione del CCT attingendo, ove possibile e secondo necessità, dall'istituito Elenco.

L'inserimento nell'elenco, non graduato, non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico da parte dell'Amministrazione; pertanto, i candidati non possono vantare alcuna aspettativa derivante dall'inclusione nel medesimo elenco.

L'elenco sarà composto da quattro sezioni suddivise, solo a scopo organizzativo, rispetto al profilo di appartenenza:

- **Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;**
- **Profilo attinente al settore dell'Architettura;**
- **Profilo attinente al settore Giuridico;**
- **Profilo attinente al settore Economico.**

L'Elenco è sempre aperto e si procederà al suo aggiornamento con cadenza almeno semestrale.

È onere di ciascun soggetto iscritto nell'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi, nelle dichiarazioni rese e nel possesso dei requisiti richiesti, presentando una nuova candidatura.

In ogni caso è possibile chiedere la cancellazione della propria iscrizione mediante richiesta formale all'ADISU Puglia. Per l'iscrizione in elenco è richiesto il possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei requisiti generali, di comprovata competenza e professionalità, nonché di onorabilità e moralità.

DISCIPLINA APPLICABILE AL C.C.T.

Con riguardo alla formazione del Collegio, e relativa attribuzione dei compensi, costituzione ed insediamento, decisioni, decadenze, monitoraggio nonché eventuale costituzione facoltativa, si fa integrale rinvio all'allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, recependone integralmente il contenuto.

COMPOSIZIONE DEL C.C.T.

Il C.C.T. è formato ai sensi della normativa sopra richiamata; i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti prescritti per Legge, e che il terzo, con funzioni di presidente, sia scelto in accordo dai due componenti di nomina di parte. In caso di mancato accordo si applica la procedura richiamata in premessa.

L'Elenco è utilizzato da ADISU Puglia per la designazione e la nomina dei componenti di propria competenza nei C.C.T., il cui incarico riveste natura fiduciaria.

Trattandosi di un elenco sempre aperto, si procederà all'inserimento di ogni nuovo candidato che ne faccia istanza e il nominativo dello stesso sarà, pertanto, selezionabile dall'Amministrazione.

L'Agenzia procederà alla approvazione del primo elenco al termine dell'istruttoria condotta sulle istanze pervenute entro la data fissata dal presente avviso. Essendo l'avviso sempre aperto, l'Agenzia procederà successivamente all'integrazione/aggiornamento dell'elenco periodicamente (di norma semestralmente o secondo necessità).



REGIONE PUGLIA

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.) di cui al D.Lgs. 36/2023, relativo a ciascuna procedura, propone alla Direzione Generale il/i componente/componenti sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera da realizzare: la scelta dei soggetti da incaricare seguirà i criteri di trasparenza, rotazione e pari opportunità in funzione delle specifiche competenze adeguate alla tipologia dell'opera, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze stesse, tra i soggetti appartenenti all'elenco relativo alla sezione d'interesse, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo professionale richiesto, individuati in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Per i dipendenti di enti pubblici, l'assunzione dell'incarico è subordinata all'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Sui soggetti individuati per l'affidamento dell'incarico, prima della formalizzazione dello stesso, saranno effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti indicati in sede di iscrizione e i controlli saranno effettuati dal Settore competente per materia, incaricato dalla Direzione Generale dell'ADISU Puglia. L'Elenco sarà costituito sulla base dell'esame delle istanze pervenute e sarà valido anche per quelle procedure ove la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico sia facoltativa.

In definitiva, a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ADISU Puglia, i soggetti interessati a candidarsi potranno iscriversi nell'Elenco dedicato al Collegio Consultivo Tecnico - CCT, secondo le modalità di seguito riportate.

DESTINATARI

Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

- professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con rimando all'art. 1, lett. q) dell'Allegato I.1 del medesimo decreto;
- professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti generali e di competenza, professionalità, moralità e compatibilità, come previsto dall'art. 2, comma 1 dell'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici.

REQUISITI DI MORALITÀ E ONORABILITÀ

Possono presentare domanda ai fini della presente procedura i soggetti:

- nei cui confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che non si trovano in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il dichiarante è stabilito (art. 94, co. 6 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);



REGIONE PUGLIA

- che non hanno commesso violazioni, NON definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 95, co. 2 e Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (convenzioni in materia sociale e ambientale) (art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- che non si sono resi colpevoli di illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- che non hanno riportato sanzioni esecutive da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio;
- che non hanno fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione di un affidatario in un appalto pubblico;
- che non hanno dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che abbiano causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- che non hanno commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; che non hanno ommesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel caso in cui tale circostanza sia emersa dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per tali reati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o avviso relativo al procedimento in oggetto (artt. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- nei cui confronti non è stata contestata la commissione di alcuno dei seguenti reati consumati o tentati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 95 co. 1 let. e) e 98 co. 3 let. h) d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- che non si trovano in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) nonché, per quanto applicabile, dalle disposizioni previste dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e del Codice di comportamento settoriale dell'Agenzia;
- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 94, comma 5, let. a) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);



REGIONE PUGLIA

- per i quali nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non sono presentate documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 94 comma 5 let. e) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- che non hanno conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri di autoritativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I soggetti eventualmente designati si impegnano, a norma del C.P.P., a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti.

Nel momento dell'affidamento dell'incarico i membri del C.C.T. devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione e l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e del Codice di comportamento settoriale dell'Agenzia; tale condizione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

I membri, qualora individuati devono dichiarare il rispetto dei limiti imposti dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI PER LA NOMINA

Come stabilito dall'art. 2, comma 1 dell'Allegato V.2, possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque (5) anni.

Fermo restando che, per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), **non inferiore a cinque anni**, nella formulazione dell'istanza, i candidati potranno dichiarare, qualora in possesso dei medesimi requisiti, anche un periodo superiore, ai fini dell'eventuale utilizzo dell'istituendo elenco ai fini di cui all'art. 1, co. 1 dell'All. V.2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come modificato dal D. lgs. 202/2024.



REGIONE PUGLIA

CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non possono assumere l'incarico di componente del CCT coloro che:

- a) si trovino in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (art. 2, comma 3, lett. a) dell'allegato V.2), modificato dal D.lgs. 209/2024 nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e del Codice di comportamento settoriale dell'Agenzia;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari (art. 2, comma 3, lett. b) dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- c) con riferimento all'eventuale incarico di presidente del CCT, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti (art. 2, comma 3, lett. c) dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- d) abbiano svolto o stiano svolgendo l'incarico di consulente tecnico di ufficio in giudizi relativi ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento (art. 2, comma 3, lett. d) dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- e) abbiano interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- f) non siano in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- g) abbiano ricoperto più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non superino più di 10 incarichi ogni due anni (art. 5 comma 1 dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- h) abbiano svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientrino nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, del codice di procedura civile.

Oltre ai casi di incompatibilità di cui sopra, non può essere nominato componente o presidente del collegio consultivo tecnico il dipendente pubblico che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Prima della nomina sono svolti i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, per quanto attiene i requisiti di comprovata competenza e professionalità e di moralità.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

INSEDIAMENTO, FUNZIONI, COMPETENZE E DETERMINAZIONI

L'insediamento, le funzioni, le competenze e determinazioni del CCT sono disciplinati dagli artt. 215, 216 e 227 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dagli art. 3 e 4 dell'Allegato V.2 al medesimo decreto, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

COMPENSI

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12 e non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020.

CAUSE DI DECADENZE, DIMISSIONI E REVOCA

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;



REGIONE PUGLIA

- Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio;
- Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare;
- I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati ad essere iscritti nell'elenco dei soggetti idonei ad essere nominati nel Collegio Consultivo Tecnico possono presentare la propria candidatura presentando i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione – secondo lo schema allegato al presente Avviso - con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, ai sensi del D.P.R. 445/200, così come richiesti dal presente avviso, con i dati necessari per effettuare successivamente i controlli (ad es., numero di iscrizione all'albo, data di conseguimento del dottorato e nome università, estremi atto di nomina RUP, ecc.);
- curriculum professionale in formato europeo, nel quale dovranno essere elencati con chiarezza i titoli attestanti il possesso della comprovata esperienza e professionalità nonché quelli di carattere preferenziale inerenti, rispettivamente, l'incarico di componente e presidente del Collegio;
- relazione di presentazione che sinteticamente (massimo 1 pagina – carattere Times New Romans, dimensione 12) descriva gli ambiti principali in cui si è sviluppata la professionalità del candidato.

Conseguentemente alla pubblicazione del presente avviso, l'elenco sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti richiesti.

Con riferimento alla prima approvazione dell'elenco, verranno prese in considerazione le candidature pervenute **entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso – pertanto entro le ore 23:59 del giorno 19 aprile 2025** -, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: direzionegenerale@pec.adisupuglia.it, con l'indicazione del seguente oggetto **“ADISU Puglia – Manifestazione di interesse per la composizione del Collegio Consultivo Tecnico”** seguito da **“Nome e Cognome”**.

Non saranno accolte istanze trasmesse con modalità differenti.

Le istanze pervenute successivamente al predetto termine, qualora ritenute ammissibili, saranno integrate nella pubblicazione di aggiornamento, secondo la procedura e tempi indicati nel presente avviso.

A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione ed il curriculum professionale devono essere sottoscritti dal candidato che deve contestualmente allegare copia di un documento d'identità in corso di validità. In calce al curriculum deve essere riportata, **a pena di esclusione**, la dicitura *“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”*. La domanda ed il curriculum possono essere sottoscritti con firma digitale.

Nel caso di più invii, sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nel curriculum vitae se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all'Amministrazione un controllo sulla veridicità delle stesse.



REGIONE PUGLIA

Alla manifestazione di interesse e al curriculum vitae, in formato europeo, si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è, pertanto, necessario allegare la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione; salvo richiesta esplicita dell'Amministrazione.

Non verranno prese in considerazione le domande:

- trasmesse ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata;
- pervenute da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a soggetto diverso dall'interessato.

NOMINA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La designazione dei componenti del C.C.T. verrà comunicata ai destinatari a mezzo pec. La relativa accettazione della nomina dovrà, anch'essa, essere espressa a mezzo pec.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'AVVISO E DI DECADENZA DALL'ELENCO

Comportano l'esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum professionale.

Comportano la decadenza dall'elenco e, conseguentemente, dall'incarico eventualmente conferito:

- carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione al presente Avviso, sia che il candidato ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Amministrazione sia che questa ne sia venuta a conoscenza in altra maniera;
- l'accertamento, all'atto della verifica delle autocertificazioni, della difformità tra quanto dichiarato in sede di partecipazione all'Avviso e quanto successivamente appurato in sede di controllo, qualora venga accertata la violazione della riservatezza in relazione a fatti, informazioni, notizie e quant'altro di cui si venga a conoscenza nel corso di svolgimento dell'incarico conferito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai soggetti che presentano domanda è richiesto di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Adisu Puglia, con sede in via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, mail: direzionegenerale@adisupuglia.it;
- Il titolare del trattamento dei dati personali può avvalersi di “responsabili” o “incaricati”;
- Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 è reperibile all'indirizzo mail: dpo@adisupuglia.it.

Finalità del trattamento e categorie di dati trattati e Base giuridica del trattamento: Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; legittimo interesse; adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie, gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, orari, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa; gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie).

Destinatari dei dati personali: I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche ed istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi/occasionalmente, agenti

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E., salva richiesta delle Autorità giudiziarie;



REGIONE PUGLIA

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclami: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

NORME FINALI

Il presente Avviso non ha natura concorsuale e, pertanto, l'invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento dell'incarico che ha natura fiduciaria; gli iscritti nell'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti di questa amministrazione con riferimento alle procedure di nomina; pertanto, è facoltà di ADISU Puglia di non dare seguito al conferimento dell'incarico, per sopravvenuti interessi pubblici senza che i candidati possono avere nulla a pretendere.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale conferimento dell'incarico è, comunque, subordinato al preventivo rilascio del nulla-osta/autorizzazione da parte della Struttura/Amministrazione competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.

Gli aggiornamenti periodici, come sopra specificato, saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.

Per quanto qui non espressamente previsto e/o indicato si applica quanto stabilito agli artt. 215 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'All. V.2, come modificato dal d. lgs. 209/2024 e, nelle more della pubblicazione delle nuove linee guida, alle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico", approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022.

PUBBLICITÀ

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Agenzia (www.adisupuglia.it) sezione Amministrazione trasparente – Avvisi, con validità ad ogni effetto di legge; sulle stesse pagine del sito istituzionale sarà pubblicato, di volta in volta e senza ulteriore avviso, l'Elenco aggiornato con cadenza come indicato. La mancata consultazione del sito web da parte degli interessati non è causa di responsabilità per l'Amministrazione.

Allegato:

- Modello istanza manifestazione di interesse, unitamente all'informativa ex art. 13 GDPR sul trattamento dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo MELILLI